REGOLAMENTO (CE) N. 3315/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3118/93 che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 169,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia occorre modificare il regolamento (CEE) n. 3118/93 [1], del 25 ottobre 1993, per attribuire un numero adeguato di autorizzazioni comunitarie di cabotaggio ai suddetti paesi;

considerando che a norma dell'articolo 13 del protocollo n. 9 concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria allegato all'atto di adesione di Norvegia, Austria, Finlandia e Svezia, il regolamento (CEE) n. 3118/93 si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 1997: a) ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità austriache per i servizi nazionali di trasporto su strada in altri Stati membri e b) ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle autorità competenti in altri Stati membri per i servizi nazionali di trasporto su strada in Austria;

considerando che l'ampliamento della Comunità porterà ad un allargamento del mercato dei trasporti su strada; che pertanto occorre aumentare il numero di autorizzazioni di cabotaggio comunitarie per gli attuali dodici Stati membri;

considerando che, viste le nuove adesioni, occorre apportare alcune modifiche tecniche al regolamento (CEE) n. 3118/93;

considerando che è temporaneamente necessario continuare a seguire le disposizioni fissate nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), affinché le autorizzazioni di cabotaggio richieste per l'inizio del 1995 possano essere stampate in tempo;

considerando che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione del 1994, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 169 dell'atto di adesione del 1994, che prendono effetto con riserva e alla data di entrata in vigore del suddetto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3118/93 è così modificato:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente testo:

« Il contingentamento comunitario di cabotaggio comprende le autorizzazioni di cabotaggio, della durata di due mesi ciascuna, indicate nella seguente tabella:

Anno	*Numero di autorizzazioni*
1994	30 000
1995	46 296
1996	60 191
1997	83 206
1° gennaio - 30 giugno 1998	54 091. »

2) All'articolo 2, paragrafo 3, la tabella è sostituita dalla seguente:

	1995	1996	1997	1° gennaio 30 giugno 1998
« Belgio	3 647	4 742	6 223	4 045
Danimarca	3 538	4 600	6 037	3 925
Germania	5 980	7 774	10 203	6 632
Grecia	1 612	2 096	2 751	1 789
Spagna	3 781	4 916	6 452	4 194
Francia	4 944	6 428	8 436	5 484
Irlanda	1 645	2 139	2 808	1 826
Italia	4 950	6 435	8 445	5 490
Lussemburgo	1 699	2 209	2 899	1 885
Paesi Bassi	5 150	6 695	8 786	5 711
Austria	0	0	4 208	2 736
Portogallo	2 145	2 789	3 661	2 380
Finlandia	1 774	2 307	3 029	1 969
Svezia	2 328	3 027	3 973	2 583
Regno Unito	3 103	4 034	5 295	3 442 »

[1] GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 1.

3) Il testo in alto delle pagine a) e b) degli allegati I e II deve essere sostituito dal seguente :

« (Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione) »

Le pagine c), d), e) e f) sono, di conseguenza, soppresse.

4) La parte centrale della pagina a) degli allegati I e II viene sostituita dal seguente testo :

« AUTORIZZAZIONE DI CABOTAGGIO N. ...

per il trasporto nazionale di merci su strada in uno Stato membro della Comunità europea effettuato da un vettore non residente (cabotaggio)

La presente autorizzazione abilita .....

.....

..... (2)

ad effettuare trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro della Comunità europea diverso da quello in cui è stabilito il titolare della presente autorizzazione mediante un veicolo a motore o un insieme di veicoli accoppiati, e a far circolare a vuoto tali automezzi su tutto il territorio della Comunità, secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 3118/93 e le disposizioni generali della presente autorizzazione. »

5) La nota 1 alla pagina a) degli allegati I, II e III viene sostituita dal testo seguente :

« (1) Sigla distintiva del paese :

Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Austria (A), Portogallo (P), Finlandia (FIN), Svezia (S), Regno Unito (GB) (dal 1° gennaio 1996 : UK). »

6) Il testo in alto delle pagine a) e b) dell'allegato III deve essere sostituito dal seguente :

« (Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione) »

7) L'intestazione « Colonna 6 » dell'allegato III, pagina c), viene sostituita dal testo seguente :

« Colonna 6 : adoperare le seguenti sigle distintive dei paesi :

— Belgio : B
— Danimarca : DK
— Germania : D
— Grecia : GR
— Spagna : E
— Francia : F
— Irlanda : IRL
— Italia : I
— Lussemburgo : L
— Paesi Bassi : NL
— Portogallo : P
— Finlandia : FIN
— Svezia : S
— Regno Unito : GB (dal 1° gennaio 1996 : UK)

e dal 1° gennaio 1997 :

— Austria A »

8) L'allegato IV è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Fino al 30 giugno 1995 le autorizzazioni di cabotaggio che i trasportatori stabiliti negli attuali Stati membri dovranno utilizzare sono conformi ai modelli riportati negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3118/93. Fino alla stessa data, le autorizzazioni di cabotaggio utilizzate dai trasportatori stabiliti in Finlandia e Svezia corrispondono ai modelli di cui agli allegati I e II dell'appendice 2 dell'allegato XIII dell'accordo SEE, modificato con la decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE (1).

2. Gli attuali Stati membri possono autorizzare l'impiego del libretto dei resoconti di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3118/93 al massimo fino al 31 dicembre 1995. Gli altri Stati membri accettano i libretti in questione sul loro territorio fino al 31 dicembre 1995. Fino a questa medesima data, la Finlandia e la Svezia possono autorizzare l'utilizzo del libretto dei resoconti menzionato all'allegato III dell'appendice 2 dell'allegato XIII dell'accordo SEE, modificato con la decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 1994.

(1) GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

ALLEGATO

« ALLEGATO IV

PRESTAZIONI DI TRASPORTO EFFETTUATE DURANTE IL ..... (TRIMESTRE) ..... (ANNO) ..... IN BASE ALLE AUTORIZZAZIONI DI CABOTAGGIO RILASCIATE DA ..... (SIGLA DISTINTIVA DEL PAESE)

Paese di carico e scarico	Numero delle	
	tonnellate trasportate	tonnellate-chilometro (in migliaia)
D		
F		
I		
NL		
B		
L		
GB (1)		
IRL		
DK		
GR		
E		
P		
FIN		
S		
A (2)		
Totale cabotaggio :		

(1) Dal 1° gennaio 1996 : UK.

(2) Le informazioni relative all'Austria saranno fornite solo a partire dal primo trimestre del 1997. »